



FEDERAZIONE GILDA UNAMS

GILDA DEGLI INSEGNANTI

ELEZIONI 2008

I TUOI DIRITTI

Docente di ruolo

Può fruire dei tre giorni di permesso retribuito e dei sei giorni di ferie previsti dal CCNL. (artt. 15, comma 2, e 13, comma 9, del C.C.N.L. del 29/11/2007).

Docente NON di ruolo

Se la supplenza è fino al termine dell' A.S. o fino al termine delle attività può utilizzare i sei giorni di permesso non retribuiti previsti dal CCNL. (articolo 19, comma 7, del C.C.N.L.).

Tutti i candidati possono inoltre fruire di un periodo di aspettativa, senza essere pagati, per motivi personali. (Art. 18 del C.C.N.L.).

Membri degli uffici elettorali

Tutti, compresi i rappresentanti di lista, hanno diritto al riposo compensativo: per la domenica, se l' orario di servizio settimanale è prestato su 6 giorni e per il sabato e la domenica, quando sia prestato su 5 giorni. (Circolare Ministeriale n. 132 del 29.4.1992)

Personale residente in comune diverso da quello d'insegnamento

Sia i permessi retribuiti che il trattamento economico di missione spettano solo al docente che, entro 20 giorni dal trasferimento o dall'assegnazione della cattedra abbia richiesto la residenza nella località sede di servizio (D.P.R. 223) e non abbia ancora ottenuto l'iscrizione nelle nuove liste elettorali. Solo in questo sporadico caso si ha diritto ad 1 giorno per raggiungere località distanti da 350 a 700 chilometri e a 2 giorni per distanze superiori a Km 700 o per spostamenti da isole (esclusa la Sicilia) verso altre località del territorio nazionale (compresa la Sicilia).

RICORDIAMO CHE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE UTILIZZATE COME SEDI DI ELEZIONE E' "UNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE", NON DIPENDENTE DALLA VOLONTA' DEI DOCENTI CHE NON SONO TENUTI NE' POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER ALTRI COMPITI O IN ALTRE SEDI O PLESSI.

E' DEL TUTTO LEGITTIMO, STABILITO CHE LA SCUOLA E' CHIUSA E CHE NON VI SONO GLI ALUNNI DELLA PROPRIA CLASSE , ASSENTARSI DAL SERVIZIO SENZA ALCUN OBBLIGO DI RECUPERO, DI SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI O DI GIUSTIFICAZIONE.

Per ottenere questo diritto è sufficiente riferirsi al Codice Civile, Art. 1256 che, stante la privatizzazione del rapporto di lavoro, è un chiaro riferimento per ogni lavoratore, compresi gli Insegnanti.

Art. 1256

Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1 2 1 8 , 1 4 6 3 e s e g u e n t i) .
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. (...)

PRESSO TUTTE LE NOSTRE SEDI TROVERETE COLLEGHI CHE VI OFFRIRANNO CONSULENZA E CHIARIMENTI SULL'ARGOMENTO.

GILDA DEGLI INSEGNANTI

Corso Trieste , 62
Scala A, interno 5
00198 ROMA

Tel 06 8845005 Fax 84082072

www.gildains.it